|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale. (20A01558)

(GU n.62 del 9-3-2020)

 IL PRESIDENTE

 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25

febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio

2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

 Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30

gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di

sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei

casi sul territorio nazionale;

 Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le

misure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

 Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale

rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'

nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede

internazionale ed europea;

 Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri

dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i

Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei

trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica

amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli

affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della

Conferenza dei presidenti delle regioni;

 Decreta:

 Art. 1

 Misure urgenti di contenimento

 del contagio sull'intero territorio nazionale

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio

nazionale.

 2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:

 «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti

sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di

allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,

riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro

partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed

internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli

eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi

sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati

a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in

tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del

proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli

idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra

gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi

partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono

ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il

rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

 Art. 2

 Disposizioni finali

 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla

data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto

cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove

incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

 Roma, 9 marzo 2020

 Il Presidente

 del Consiglio dei ministri

 Conte

Il Ministro della salute

 Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |